

## DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI:

- A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017;
- B) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017.

## RELAZIONE

### A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017;

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia in materia di estradizione si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.

Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Serbia nel campo della cooperazione giudiziaria penale registreranno un notevole passo in avanti, essendo stata prevista la facoltà di estradizione reciproca dei propri cittadini (**articolo 1**) sia per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio (**articolo 3**) che per altri reati gravi (**articolo 4**). Trattasi di un importante passo avanti nella qualità della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in considerazione del fatto che, al momento dell'implementazione della Convenzione Europea di estradizione, la Jugoslavia aveva apposto una riserva che escludeva l'extradizione dei propri cittadini.

L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. Il testo normativo si compone di **5 articoli**, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

**L'art. 1**, nel prevedere la facoltà degli Stati Contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

**L'Art. 2** prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dar corso ad un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore ad anni 2.

**L'Art. 3** disciplina, invece, l'ipotesi dell'extradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni; non inferiore a quattro anni invece in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale.

**L'art. 4** prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito

del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.

**L'art. 5** disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione Europea di estradizione.

**L'art. 6**, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.

E' previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

E' stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle Autorità serbe, che il Trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

\*\*\*\*\*

## **B) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A BELGRADO IL 9 FEBBRAIO 2017.**

L'Accordo bilaterale aggiuntivo in oggetto si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, ecc.). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

**L'art. 1** prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione documentale, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca ed identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto.

**L'art. 2** disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. E' stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte Richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte Richiesta.

**L'art. 3** prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziarie, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie, ed il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive Autorità centrali.

**L'art. 4** disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo

specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

**L'art. 5** prevede che, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato Richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

**L'art. 6**, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.

E' previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli artt. 31 e ss. del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.